



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

*Coldrerio, 21 luglio 2009 – Ris. Mun. no. 1663*

## ORDINANZA MUNICIPALE concernente LA MANUTENZIONE DEI FONDI

il Municipio di Coldrerio,

richiamati:

- ✦ l'art. 35 della LE, l'art. 38 dcl RLE;
- ✦ gli articoli 107 e 192 della LOC e 23, 24c, 25 del RALOC;
- ✦ l'art. 132 del Regolamento comunale 1991,

emana la seguente

### ORDINANZA

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decreto delle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

#### **Art. 2 Campo d'applicazione**

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili a tutti i fondi, escluse le aree boschive.

#### **Art. 3 Obbligo di manutenzione**

Le superfici dei fondi definiti dall'art. 2 devono essere tenute in buono stato di manutenzione e di decoro.

Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato e depositato nelle apposite piazze di raccolta.

#### **Art. 4 Controlli periodici e sanzioni**

Il Municipio, tramite i suoi servizi, procede a controlli periodici assegnando ai proprietari inadempienti un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.



Scaduto infruttuoso lo tesso si procederà all'esecuzione d'ufficio tramite i servizi comunali o incaricando una ditta del ramo con fatturazione delle spese al proprietario.

**Art. 5 Pubblicazione - Ricorsi**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 24.07.2009 al 07.08.2009. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 6 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

**Il Sindaco:**

Corrado Solcà

**Il Segretario:**

Pierantonio Bianchi